

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSOLEN ANGELA MARIA, RAMELLA, GRAMEGNA, BALLARDINI, CRESCO, FERRARI MARTE, SCOVACRICCHI, POCETTI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, COLONNA, TRIVA, BELARDI MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA, FACCHINI, FORTUNATO, FURIA, LODOLINI FRANCESCA, MICELI VINCENZO, MIGLIORINI, NOBERASCO, ZOPPETTI

Presentata il 20 maggio 1977

Nuove norme sul collocamento obbligatorio presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'inserimento nell'attività produttiva di quei cittadini che, a causa di *handicaps* che ne riducono la capacità al lavoro, incontrano maggiori difficoltà ad immettersi nel mondo della produzione di beni e servizi, ha portato nel tempo all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi.

Dalla prima legge per l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi di guerra del 14 giugno 1917, n. 1032 ai più vari e settoriali provvedimenti successivi, si è giunti il 2 aprile 1968 alla approvazione della legge n. 482 che ha coordinato in un unico testo la precedente frammentaria, disarticolata e contraddittoria legislazione in materia.

Pur rappresentando un punto di approdo positivo della normativa sul collocamento obbligatorio, la legge n. 482 non ha tuttavia tardato a palesare carenze, sperequazioni e incongruenze la cui gravità ha in-

dotto — nella passata legislatura — numerosi colleghi a presentare proposte di modifica alla legge in questione, proposte che un Comitato ristretto ha proceduto ad unificare in un testo che non ha potuto essere approvato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Tale testo, ripreso pressoché integralmente e ripresentato da alcuni colleghi in questa legislatura, pur tendendo a migliorare l'attuale situazione, si limita ancora — a nostro avviso — ad aggiustamenti tecnici e normativi, quando è tempo ormai di rivedere complessivamente l'intera materia ed innovare profondamente nel campo del collocamento obbligatorio, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto quello culturale, come del resto auspica la parte più avanzata delle stesse categorie interessate.

Non possiamo infatti non tener conto dei cambiamenti profondi che in questi ultimi

anni — in misura molto maggiore che nel passato — sono intervenuti in campo politico e sociale e che richiedono non la riesumazione di leggi a carattere fondamentale-mente assistenziale ma invece provvedimenti che corrispondano ai nuovi e più elevati livelli di coscienza degli interessati, all'interesse più generale dello Stato e della società, i quali devono finalmente porre in opera i mezzi e gli strumenti idonei ad assicurare, secondo il dettato costituzionale, anche agli « handicappati » il diritto al lavoro, provvedendo a rimuovere « gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, (Articoli 3 e 4 della Costituzione).

Alla luce del dettato costituzionale e delle stesse Raccomandazioni e Direttive emanate dagli Organismi internazionali di cui il nostro paese fa parte e che siamo impegnati a rispettare ed attuare (Raccomandazione n. 99 del 1955 e successive dell'OIL, Carta Sociale Europea), alla luce delle nostre nuove acquisizioni e convinzioni in materia di inserimento nella società e nella produzione degli « handicappati », noi presentiamo questa proposta di legge « di principio » per il collocamento obbligatorio, come contributo al comune lavoro e impegno per dare una risposta valida ed avanzata ai problemi, finora non risolti, dell'avviamento al lavoro degli « handicappati ».

Nell'elaborare questa nostra proposta noi siamo partiti dalla convinzione che collocamento ordinario e obbligatorio non possano più continuare ad essere attuati separatamente, ma che sia invece interesse delle categorie protette e della collettività unificare i due provvedimenti e prevedere la creazione di organismi nuovi preposti alla loro attuazione che vedano le Regioni, gli Enti locali e le Organizzazioni dei lavoratori assumere un ruolo nuovo e un potere reale, come espressione della realtà socio-politica in cui tali organismi saranno chiamati ad operare e come garanzia dello stabilirsi del necessario intreccio tra collocamento (ordinario e obbligatorio) — mobilità — formazione e riqualificazione professionale — occupazione giovanile, in relazione anche ai programmi di riconversione-ristrutturazione industriali, ai piani di sviluppo regionale e alla stessa ... « futura »... politica di programmazione economica e industriale di cui il paese ha urgente bisogno (articoli 1, 5, 6 e 9).

Senza un rigoroso e organico riferimento a questo quadro generale, noi finiremmo per fare una legge che avrà la stessa sorte della precedente anche perché le mancherebbero gli strumenti necessari a ribaltare quell'ottica vecchia, superata, pre-costituzionale, basata sul principio della causalità che ha ispirato per molto tempo anche la legislazione di altri paesi ed è tuttora alla base della legislazione italiana in favore degli « handicappati » e della stessa n. 482, un'ottica secondo cui è la causa dell'evento invalidante — guerra, infortunio, incidente stradale ecc. — o la natura della minorazione — cecità, sordità, paralisi ecc. — a determinare il tipo di intervento e la misura delle prestazioni, con conseguenti disparità di trattamento fra categoria e categoria giuridica, anche in presenza di uguale bisogno e uguale minorazione.

Al superamento di questa visione mirano le proposte contenute negli articoli 2, 3, 7 e 9 che pongono l'accento non sull'invalidità ma sulla persona e sulle sue qualità e capacità specifiche, attuali e potenziali, ossia non su ciò che manca, ma su ciò che resta e che deve essere valorizzato al massimo.

Da questi principi è quindi scaturita l'esigenza di un profondo, aggiornato innovatore processo di revisione e di modifica del vecchio tipo di valutazione del danno, che si basa su una concezione « veterinaria » per cui l'uomo, al pari del bruto, viene valutato a pezzi e segmenti proiettati poi in percentuali e tabelle da cui è estranea qualsiasi valutazione globale della persona umana e delle sue potenzialità. A una revisione di questo tipo è preposta la Commissione di cui all'articolo 4, che in un lasso di tempo definito dovrà elaborare e proporre al Ministro del lavoro i criteri e i parametri nuovi per l'accertamento dell'inabilità al lavoro.

Una commissione di questo tipo dovrebbe vedere all'opera fisiologi e medici del lavoro, medici legali, ergonomi medici e tecnici, medici e tecnici della riabilitazione, che utilizzando quanto di più recente ha prodotto la scienza e la tecnica, sappiamo finalmente proporre moderni parametri che consentano di superare la « percentualistica » in vigore, per giungere a una visione del rapporto invalidità-lavoro nuova e più umana.

L'articolo 6, unificando i « soggetti obbligati » (con almeno 20 dipendenti) fa loro obbligo di assumere il 15 per cento di

« handicappati » facendone richiesta solo numerica, e prevede degli esoneri solo quando sia possibile effettuare compensazioni tra i diversi settori produttivi purché sia comunque garantita nell'ambito territoriale l'occupazione del 15 per cento di « handicappati » rispetto al totale dei lavoratori occupati.

Noi ci auguriamo, onorevoli colleghi, che i principi e la impostazione da noi proposti per una legge veramente nuova e avanzata

sul collocamento obbligatorio vengano condivisi ed accolti.

Noi avremo allora positivamente contribuito a rimuovere alcune gravi cause di sofferenza, emarginazione, esclusione sociale che colpiscono gli « handicappati » i quali si sentiranno finalmente parte di una Repubblica che, attraverso il diritto al lavoro, riesce a rendere uguali anche i suoi figli colpiti nella loro integrità fisica o psichica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'avviamento obbligatorio al lavoro è funzione esercitata dalle Regioni.

In attuazione della presente legge, le Regioni emanano norme per disciplinare l'avviamento obbligatorio al lavoro e per riorganizzarne le strutture a livello locale.

ART. 2.

Hanno diritto ad essere assunti obbligatoriamente, i cittadini le cui possibilità di acquisire un'occupazione siano obiettivamente ridotte a causa di minorazione fisica, psichica o sensoriale che comporti una diminuzione permanente della capacità al lavoro non inferiore al 40 per cento.

Non hanno diritto all'assunzione obbligatoria quanti, in base alle norme vigenti, non abbiano raggiunto il limite minimo di età per l'assunzione al lavoro o l'immissione all'impiego o abbiano già superato l'età per il pensionamento.

ART. 3.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e ogni altra disposizione di legge che contempli soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria diversi da quelli di cui al primo comma.

Restano in vigore le norme che prevedono l'assunzione obbligatoria dei soggetti privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico, massaggiatore e massofisioterapista.

ART. 4.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro istituirà una Commissione da lui presieduta, composta da 10 tecnici specialisti di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, 1 dalle organizzazioni dei datori di lavoro, 1 dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi, 1 designato unitariamente dalle associazioni nazionali rappre-

sentanti i soggetti di cui all'articolo 2, 3 designati rispettivamente dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni, dalla Società italiana di medicina del lavoro e dalla Società italiana di ergonomia, 1 designato dal Ministro del tesoro e 1 dal Ministro della sanità.

La Commissione, entro due anni dalla sua costituzione, provvederà a indicare nuovi criteri per determinare la diminuzione della capacità al lavoro.

Il Ministro del lavoro, con proprio decreto, adotterà i nuovi criteri sulla base dei risultati elaborati dalla Commissione suddetta.

ART. 5.

Le Regioni, con proprie leggi di attuazione, istituiscono le Commissioni locali per il collocamento, individuandone gli ambiti territoriali di competenza, determinandone il numero dei componenti, fissando i criteri per la valutazione di cui all'ultimo comma.

Le Commissioni debbono essere composte da membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nel CNEL, nella misura rispettivamente del 60 per cento dalle prime e del 40 per cento dalle seconde.

Le commissioni compilano, pubblicano e aggiornano periodicamente l'elenco dei soggetti inoccupati indicati nel precedente articolo 2, raggruppati per settori di produzione ed, entro ciascun settore, per fasce di qualificazione che saranno individuate dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le graduatorie di precedenza contenute nell'elenco sono il risultato di una valutazione complessiva dei seguenti elementi:

- anzianità di iscrizione all'elenco;
- condizione economica personale e familiare da valutare in modo che non risulti discriminante nei confronti degli aventi diritto di sesso femminile;
- grado di invalidità.

ART. 6.

Sono obbligati ad assumere lavoratori inclusi nell'elenco di cui all'articolo precedente le amministrazioni pubbliche, in ragione del 15 per cento dei dipendenti a livello centrale e periferico; gli enti pubblici economici e i datori di lavoro privati, ivi

comprese le imprese cooperative, che occupino più di 20 dipendenti in ragione del 15 per cento del totale degli occupati in ogni unità produttiva.

Le richieste di copertura dei posti di lavoro vacanti, limitatamente al personale per la cui assunzione non è previsto il pubblico concorso, debbono essere numeriche, per settori e fasce di qualificazione.

Qualora nell'ambito territoriale di competenza di una Commissione per il collocamento sia raggiunto un livello globale di occupazione di soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria pari al 15 per cento del totale dei lavoratori occupati, anche in seguito a compensazioni tra i diversi settori produttivi effettuate dalla suddetta commissione al fine di favorire l'occupazione dei soggetti di cui al precedente articolo 2, nelle imprese artigiane, la Commissione stessa può, a richiesta, esonerare in tutto o in parte i singoli datori di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma.

ART. 7.

I soggetti di cui all'articolo 2 possono partecipare, in condizioni di assoluta eguaglianza con gli altri aspiranti, a tutti i concorsi di pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purché in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge ivi compresi i limiti di età. A tal fine i bandi di concorso dovranno eventualmente prevedere anche speciali prove di esami, per consentire ai soggetti suddetti di concorrere realmente alla pari con gli altri aspiranti.

Fermo restando l'obbligo di riserva di cui al primo comma dell'articolo precedente, sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono punteggi aggiuntivi, precedenza, anche a parità di merito, o qualsiasi altro beneficio a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 nei concorsi di assunzione al pubblico impiego.

ART. 8.

I soggetti di cui al precedente articolo 2, ai quali sia stata riconosciuta dagli organismi indicati nel secondo comma dell'articolo 9 della presente legge una diminuzione delle capacità al lavoro di almeno i 2/3, hanno diritto, su prescrizione motivata dei

medesimi organismi riferita a specifiche esigenze di carattere preventivo e riabilitativo, ad un periodo di congedo o di permesso retribuito per un massimo di 30 giorni all'anno per cure.

Le retribuzioni per detto periodo sono poste a carico degli enti previdenziali.

ART. 9.

Le Regioni istituiscono una Commissione di partecipazione e controllo e ne disciplinano la composizione ed i compiti.

La Commissione deve essere composta in modo da rappresentare prevalentemente le organizzazioni sindacali e le associazioni degli invalidi più rappresentative a livello locale aventi personalità giuridica di diritto privato. Fa parte della Commissione altresì un medico del lavoro designato dalle Regioni.

La Commissione ha il compito di collaborare con la Regione per l'osservanza della presente legge e delle leggi regionali di attuazione; di valutare ed indicare i modi per una migliore utilizzazione del lavoratore invalido nelle varie aziende, ivi comprese quelle artigiane, in relazione alle mansioni affidategli e ad ogni sua eventuale difficoltà operativa e di promuovere la realizzazione di condizioni ambientali e tecnologiche di lavoro tali da consentire l'inserimento dei soggetti aventi particolare difficoltà.

ART. 10.

Fino a quando non verranno istituite le Commissioni locali per il collocamento previste dall'articolo 5, i compiti ad esse affidati saranno assolti dalle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui agli articoli 16 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 484.

L'accertamento dell'invalidità di cui all'articolo 2 è effettuato dagli organismi del Servizio sanitario nazionale. Fino a quando non sarà realizzato il Servizio sanitario nazionale, l'accertamento dell'invalidità, ai soli fini del collocamento obbligatorio disciplinato dalla presente legge, dei congedi e dei permessi per cure previsti dal precedente articolo 8, è svolto, utilizzando là dove esistono, i servizi di medicina del lavoro, ovvero da apposite Commissioni istituite dalle Regioni nelle strutture sanitarie pubbliche.